

Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010, causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)

(Causa C-53/11 P)

(2011/C 152/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altre parti nel procedimento: Nike International Ltd., Aurelio Muñoz Molina

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- pronunciare una nuova sentenza nel merito, di rigetto del ricorso contro la decisione impugnata o di rinvio della causa al Tribunale;
- condannare la ricorrente alle spese (dinanzi al Tribunale).

Motivi e principali argomenti

1) **Violazione della regola 49 del regolamento n. 2868/95⁽¹⁾ e dell'art. 59 del regolamento n. 40/94⁽²⁾**

La decisione impugnata si fonda sulla regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95, in relazione con l'attuale art. 59 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la sentenza impugnata non menziona mai né la regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95 né l'art. 59 del regolamento n. 40/94, e non si pronuncia sull'applicazione al caso concreto. L'UAMI ritiene che ciò configuri un errore di diritto e un difetto di motivazione.

2) **Violazione delle linee direttrici emanate dall'UAMI e della regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95**

L'UAMI ritiene che le sue linee direttrici non siano applicabili al caso concreto. Tuttavia, nella sentenza impugnata si dichiara in due occasioni che le commissioni di ricorso hanno l'obbligo di applicare le linee direttrici dell'UAMI. A giudizio dell'UAMI ciò configura un errore di diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 22 febbraio 2011 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) e altri

(Causa C-78/11)

(2011/C 152/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Convenuti: Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT y Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE⁽¹⁾, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osti ad un'interpretazione della normativa nazionale che non consente di interrompere il periodo di ferie prestabilito per permettere all'interessato di beneficiare, in un momento successivo, del periodo completo — o rimanente — qualora la situazione di incapacità temporanea sopravvenga durante la fruizione delle ferie

⁽¹⁾ GU L 299, pag. 9.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla Fidelio KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-286/08, Fidelio KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-87/11 P)

(2011/C 152/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fidelio KG (rappresentante: avv. M. Gail)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 16 dicembre 2010, causa T-286/08;
- accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha affermato ingiustamente che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta alla domanda di registrazione del segno «Hallux» per «articoli ortopedici» e «scarpe». La ricorrente non comprende per quale motivo il Tribunale, contrariamente alle asserzioni della stessa, condivide l'argomento dell'Ufficio e consideri che «hallux», la denominazione latina dell'alluce, costituisce l'abbreviazione usuale di «hallux valgus», una patologia dell'alluce. Tale comportamento del Tribunale disconosce il significato del principio dell'indagine di ufficio e viola, inoltre, l'obbligo di motivazione.

Inoltre, il Tribunale ha effettuato una determinazione errata dei prodotti e delle categorie di prodotti. Dato che il termine «articoli ortopedici» è molto generico ed è sufficiente che l'impedimento assoluto alla registrazione si applichi ad una parte dei prodotti, l'Ufficio ha la possibilità, discrezionalmente, di prospettare molti tipi di prodotti per negare la registrazione di un determinato tipo di prodotti. Ciò non è stato preso in considerazione dal Tribunale.

Per quanto riguarda le scarpe, il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esistesse una categoria di prodotti denominata «scarpe comode». Tuttavia, non sussiste in realtà alcuna differenza tra le scarpe, intese in senso generale, e le cosiddette scarpe comode.

Il Tribunale, inoltre, nel determinare, rispettivamente, il pubblico di riferimento per gli «articoli ortopedici» e le «scarpe», si è lasciato guidare da considerazioni irrilevanti. Secondo la ricorrente, si deve fare riferimento, a questo proposito, al consumatore medio. Tuttavia, il consumatore medio non dispone di conoscenze della lingua latina né ha dimestichezza con la patologia del piede «hallux valgus». Pertanto, il marchio «Hallux» non può essere percepito come descrittivo.

Infine, il Tribunale ha violato altresì l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo ommesso di esaminare il segno «Hallux» in base a tale disposizione.

Impugnazione proposta il 25 febbraio 2011 dalla E.ON Energie AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie AG/Commissione

(Causa C-89/11 P)

(2011/C 152/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E.ON Energie AG (rappresentanti: avv.ti A. Röhling, F. Dietrich e R. Pfromm)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata del Tribunale e dichiarare la nullità della decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, notificata alla ricorrente il 6 febbraio 2008;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità della decisione di cui al punto 1 nella parte in cui
 - a) condanna la ricorrente al pagamento di un'ammenda,
 - b) condanna la ricorrente alle spese,
 e accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado;
- in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata del Tribunale e rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione impugnata del Tribunale, chiedendone l'annullamento, e la decisione della convenuta 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., caso COMP/B-1/39.326, la quale deve essere dichiarata nulla. La sentenza ha confermato una decisione della convenuta di imposizione dell'ammenda, nella quale si è affermato che la ricorrente ha infranto un sigillo apposto da agenti della convenuta a norma dell'art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) n. 1/2003 e, per questo motivo, ha violato, «quanto meno per negligenza», l'art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003. A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce sei motivi:

- 1) La ricorrente, anzitutto, eccepisce che la sentenza del Tribunale in merito all'onere della prova è inficiata da un errore di diritto e, di conseguenza, costituisce una violazione del principio della presunzione d'innocenza e della massima *in dubio pro reo* di diritto comunitario della decisione. In particolare, il Tribunale ha ommesso di considerare il fatto che la prova sotto forma (non contestata) del sigillo apposto al suo *Shelf Life* non costituisce una prova «sufficientemente precisa» per dimostrare l'esistenza di una violazione.
- 2) Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione commettendo un errore di qualificazione. Il Tribunale non ha tenuto conto,